



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 58/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GRP SPA (FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN
TECNICA DIGITALE “GRP”) PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI
36 BIS, COMMA 1, LETT. A) E 37 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN
COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 3, COMMI 1 E 2
DELLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 5/2014)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge regionale Piemonte del 27 gennaio 2001, n. 1 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte;

VISTA la delibera n. 250/12/CONS, del 3 maggio 2012, recante “Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte”, che delega al Corecom Piemonte la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO il decreto legislativo 177/05 all’art. 36 bis, comma 1, lett. a) “Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”; il medesimo decreto all’articolo 37, comma 1 “La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare

l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”; il Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP all'articolo 3, comma 1 “La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...”; il medesimo Regolamento all'art. 3, comma 2 inoltre “Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 19 febbraio 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte ha accertato che la società GRP Spa, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale GRP, nel corso dei programmi irradiati nell'arco temporale dalle ore 00.00.01 del 23 settembre 2013 alle ore 24.00 del 29 settembre 2013, avrebbe posto in essere rispettivamente la violazione degli articoli 36 bis comma 1, lett. a) e 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l'art. 3 commi 1 e 2, della delibera Agcom n. 538/01/CSP in data 26, 27 e 29 settembre 2013.

Con atto Cont/5/2014 datato 24 febbraio 2014 e notificato nella medesima data, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte ha contestato alla menzionata società di aver trasmesso comunicazioni commerciali non segnalate né riconoscibili come tali, non è stata riscontrata, infatti, un'adeguata discontinuità fra il messaggio pubblicitario e il messaggio televisivo, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi, in data:

- 26 settembre 2013 dalle ore 21:26:31 alle ore 21:27:00;
- 27 settembre 2013 dalle ore 7:40:52 alle ore 7:41:21;
- 29 settembre 2013 dalle ore 14:01:29 alle ore 14:01:58.

1. Deduzioni della società

La parte, nella memoria difensiva fatta pervenire in data 6 marzo 2014 ha chiesto che la violazione venisse considerata una mancanza non grave e pertanto passibile di sola ammonizione. La società GRP Spa ha peraltro evidenziato che la mancata segnalazione sonora della pubblicità era avvenuta all'interno del programma etero prodotto Music Track, messo in onda in forma gratuita. Successivamente al dipendente incaricato del controllo sarebbe sfuggita tale circostanza, stante l'eccezionalità della stessa.

2. Valutazioni dell'Autorità

In ordine alle argomentazioni addotte dall'emittente nella memoria difensiva sopra citata, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte ha evidenziato che l'emittente televisiva di cui trattasi si è dimostrata sempre molto attenta alla programmazione e alla valorizzazione delle peculiarità del territorio e delle risorse dello stesso, costituendo pertanto una "voce" importante nel panorama televisivo locale. Il Corecom ha rilevato inoltre, con riferimento alla gravità della violazione, che la stessa deve ritenersi lieve, in quanto, pur in considerazione della natura obiettiva dell'illecito realizzato, consistente nella mancata segnalazione del messaggio pubblicitario, che risulta privo della scritta "pubblicità" o "televendita", così come invece previsto dalla normativa sopra richiamata, la violazione contestata si è verificata in soli tre episodi pur se in tre giorni diversi. A ciò si aggiunge, tra l'altro, che secondo quanto affermato dall'emittente, la violazione segnalata sarebbe avvenuta "*all'interno del programma eteroprodotto Musik Track...messo in onda in forma gratuita*", per cui l'emittente non avrebbe goduto di alcun utile diretto dalla vicenda. Con riferimento alla personalità dell'agente il Corecom ha poi sottolineato la correttezza nonché la serietà della condotta da sempre osservata dall'emittente, oltre che l'atteggiamento collaborativo della stessa nei confronti del suddetto Comitato.

Pertanto ad esito dell'istruttoria, il suddetto Comitato, ritenendo di non potere accogliere le controdeduzioni della società, ha confermato la sussistenza della violazione per i fatti contestati e ha proposto a questa Autorità, in data 31 marzo 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari all'importo complessivo di euro 1.033,00, per i 3 giorni oggetto di violazione.

Si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento ai giorni di diffusione, ossia 26, 27 e 29 settembre 2013, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e in particolare dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Piemonte su delega dell'Autorità si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate in quanto il mancato controllo non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) e che in

tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato da un lato l'ambito locale di diffusione delle comunicazioni commerciali non conformi alle vigenti disposizioni, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, e la circostanza che il mancato inserimento della segnalazione ottica o acustica durante la trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale all'interno della programmazione pubblicitaria, verificatosi in soli tre episodi in tre giorni diversi, è tale da provocare limitati effetti pregiudizievoli per i telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione, sottolineando la propria buona fede, ha provveduto conseguentemente a porre rimedio evitando il ripetersi di quanto occorso.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 2.810.175,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 3 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società GRP Spa, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale GRP con sede a Torino, Lungo Dora Firenze 123 bis di pagare la sanzione

amministrativa di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui agli articoli 36 bis comma 1, lett. a) e 37, comma 1 del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con gli articoli 3, commi 1 e 2 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi degli articoli 36 bis, comma 1, lett. a) e 37, comma 1 del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con gli articoli 3, commi 1 e 2 del n. 538/01/CSP con delibera n. 58/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 58/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani